



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744

Medaglia di bronzo al Valore Civile

Cod. Fisc. 82000330660 - P.I. 00092140664

C.so Vittorio Emanuele, 10 - 67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)

Affari Sociali – Tel. 0864-8242217 – fax 0864/8242216

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA DI CUI ALL' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Importo del buono spesa

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

Art. 7 – Verifica dell'utilizzo del buono

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Art. 10 - Disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.

2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l'igiene della casa e farmaci; così come meglio indicato nell'allegato 1) al presente disciplinare.

b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente disciplinare;

c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti del Comune di Roccaraso, pubblicati sul sito internet comunale.

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. Il buono spesa è una tantum e l'importo è determinato in base alla COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE come indicato dalla tabella sottostante:

NUCLEI di una persona	€ 200,00
NUCLEI di 2 persone	€ 300,00
NUCLEI di 3 e 4 persone	€ 400,00
NUCLEI di 5 o più persone	€ 600,00

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati sulla base dei principi definiti dell'art. 2 dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

2. Più in particolare ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto delle istanze da parte dei residenti che si trovino a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all'acquisto di generi di prima necessità. A tal fine viene predisposto dall'Area specifico avviso secondo schema dell'allegato 2).

3. Ai fini dell'assegnazione del buono, la decorrenza per la presentazione della domanda è fissata a far data dal 3 Aprile 2020, alle condizioni dettate dall'Avviso.

4. Il buono spesa viene assegnato secondo i criteri e condizioni di cui all'Avviso.

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

1. Gli Uffici Comunali competenti provvederanno a dare attuazione alle disposizioni previste nell'Avviso ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa come dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020.

2. I buoni spesa verranno recapitati direttamente presso il domicilio del beneficiario o mediante altre modalità da definire.

3. I richiedenti dovranno produrre istanza come da Allegato 1

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. I buoni spesa potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa che verranno pubblicati sul sito internet comunale.

2. I beneficiari dei buoni spesa potranno utilizzare esclusivamente la cifra complessiva assegnata in fase di istruttoria ed indicata nel coupon dei buoni spesa.

Art. 7 - Verifica dell'utilizzo del buono

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza. In caso di false dichiarazioni provvederà al recupero delle somme erogate e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.

Art. 9 - adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del Settore I Amministrativo del Comune di Castel di Sangro è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

2. Il presente disciplinare entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Castel di Sangro e sul sito istituzionale dell'Ente.

II SINDACO

Avv. Angelo Caruso